

Il decreto legge n.158/2024

“Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale”

(c.d. decreto paesi sicuri)

Diritto e normativa delle migrazioni

Avv. Celina Frondizi

Il decreto 158/2024

IL 23 ottobre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 24 ottobre 2024. In seguito è stato trasfuso nel d.l.n.145/2024 e nella sua legge di conversione n.187/2024.

Con questo d.l. il governo ridefinisce l'elenco dei paesi d'origine c.d. sicuri prima definiti da un decreto interministeriale.

Introduce modifiche alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.

Consta di 3 articoli:

- 1. Paesi di origine sicuro*
- 2. Modifiche alle norme sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale (decreto legislativo n.25/2008)*
- 3. Entrata in vigore*

Paesi di origine c.d. sicuri

La direttiva UE 32/2013 stabilisce che un paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente **persecuzioni né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata** in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Elenco dei paesi di origine c.d. sicuri (segue)

Nel 2020 l'Italia ha introdotto una lista dei c.d. paesi di origine sicuri ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale che ha poi modificato a maggio del 2024 e attualmente con il presente decreto legge.

Ecco la lista attuale:

Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Tunisia.

Cosa comporta ai fini del diritto di asilo l'esistenza di questo elenco?

- *Uno svuotamento del diritto di asilo dal momento in cui si considera che il paese in questione sia un paese sicuro per i suoi cittadini/ne.*
- *I paesi inclusi nella lista non sono sicuri per tutti i cittadini.*
- *Chi proviene da tali paesi in cerca di protezione (ad es. vittime di tratta, di violenza di genere o di persecuzione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere) si troverà in una condizione di mancato accesso all'esercizio di un diritto fondamentale quale è il diritto di asilo o, nella peggiore delle ipotesi, nella privazione della libertà personale o nel trasferimento in un paese terzo prima ancora di potere rivendicare tale diritto.*

Norme sulle procedure di riconoscimento della protezione internazionale

- *Inversione dell'onere della prova del richiedente asilo, che dovrà dimostrare che il paese di origine non è sicuro per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale.*
- *l'applicazione di procedure accelerate per l'esame della domanda e, in caso di rigetto della stessa, la possibilità di essere allontanato dal territorio nazionale in pendenza del ricorso all'autorità giurisdizionale.*
- *l'esame prioritario della domanda e la possibilità che questa sia dichiarata manifestamente infondata.*
- *Il definire paese di origine sicuro è uno dei presupposti per l'applicazione delle c.d. procedure di frontiera che prevedono il trattenimento di fatto automatico delle persone richiedenti asilo.*
- *In attuazione del Protocollo siglato nel 2023 tra Italia e Albania, le persone provenienti da tali paesi e soccorse in mare rischiano di essere trasferite nei centri in Albania. Il trattenimento in Albania può essere disposto nei confronti di uomini adulti ritenuti non vulnerabili.*

Norme sulle procedure di riconoscimento della protezione internazionale (segue)

- *la proposizione del ricorso contro la decisione adottata dalla Commissione territoriale non sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento stesso ma è possibile proporre istanza di sospensione al giudice.*
- *l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. Si interviene sui termini procedurali e viene introdotta la possibilità di proporre reclamo alla Corte di appello avverso la decisione sull'istanza di sospensiva adottata dal tribunale (art. 35 -bis, co. 4 e co. 4 bis, d. legislativo 25/2008).*